



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

La Svizzera apre le porte: niente più segreto bancario

Autore: Federico Mari | 08/08/2016



La Svizzera rende finalmente operativo lo scambio di informazioni in materia di segreto bancario. Nuove importanti prospettive in tema di indagini e rogatorie.

La **cooperazione giudiziaria** ha assunto un enorme rilievo in seguito al processo

di integrazione europeo, eppure sono evidenti le forti inefficienze del sistema, spesso **lento e burocraticizzato**. Lo strumento della rogatoria, in particolare, appare ancora macchinoso, rendendo la ricerca delle prove all'estero particolarmente difficili. Ciò è ancora più evidente quando le informazioni ricercate riguardano **dati bancari o informazioni correlate**. Alcuni Stati, infatti, oppongono il cosiddetto **segreto bancario**.

Che cos'è il segreto bancario?

Per **segreto bancario** si intende l'istituto di diritto bancario teso a tutelare la **riservatezza dei clienti** di una banca. Se in linea di principio l'istituto tende a proteggere la **privacy del cliente**, d'altro lato esso diventa spesso un **mezzo per eludere i controlli**, a netto vantaggio degli evasori e, soprattutto, delle criminalità organizzate, che muovono i profitti derivanti dai loro illeciti verso i paradisi fiscali. Sotto la vigenza di tale istituto la banca si **rifiuta** di trasmettere alle autorità giudiziarie e inquirenti le **informazioni necessarie** a condurre le proprie indagini o, in caso di rogatoria, di ottenere materiale probatorio.

Gli stati che oppongono il segreto bancario e la “*black list*”

Gli Stati che prevedono tale istituto sono **Lussemburgo, Austria, Principato di Monaco, San Marino, Liechtenstein, Andorra**, e in forma diversa anche in Gran Bretagna ed anche le Bahamas e Panamá.

In Asia il segreto bancario è poi poco regolamentato, ragion per cui le banche occidentali vi hanno aperto affiliate estere, così da sfruttarne i vantaggi finanziari.

A seguito della crisi del 2008 molti Stati hanno annunciato la rinuncia o il depotenziamento delle norme tutelanti il segreto bancario, tra questi anche la **Svizzera**, con la quale **l'Italia ha ufficializzato un accordo** teso a rendere operativo il meccanismo rafforzato delle rogatorie fiscali, in modifica della **Convenzione italo-svizzera del 1976** contro la doppia imposizione.

L'accordo tra Italia e Svizzera in materia fiscale

L'**accordo**, che era stato sancito dai ministri delle Finanze dei due Paesi il **23 febbraio 2015** dopo tre anni di trattative, è **ora ufficialmente operativo**, infatti il **13 luglio scorso** con la notifica in via diplomatica del protocollo di Milano tale meccanismo rafforzato per le rogatorie fiscali è **entrato ufficialmente in vigore**.

Si modifica così la Convenzione italo-svizzera del 1976 contro la doppia imposizione per permettere la trasmissione dei dati dei propri clienti **anche in caso di evasione fiscale e non solo di frode fiscale**. Ciò perchè nello stato elvetico l'evasione non viene considerato un reato ma solo un illecito amministrativo.

Quali sono le modifiche apportate dalla Svizzera?

A norma dell'accordo **non sarà più possibile negare lo scambio di informazioni fiscali** in possesso di banche, intermediari finanziari o fiduciari. Nei 4 capitoli in cui è sviluppato, oltre allo scambio di informazioni, con la modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni, si prevede una **road map** sviluppata in vari passaggi, tra cui la definizione di una nuova tassazione per i lavoratori transfrontalieri e **l'uscita della Svizzera dalla black list, prevista per il 2017**.

A tal fine la Svizzera ha dovuto prevedere però anche la possibilità di **non informare il contribuente** destinatario della domanda di assistenza, così da garantire anche il **segreto di indagine**.

In ogni caso le autorità che ricevono tali informazioni dovranno mantenere il **rispetto del segreto** circa i dati pervenuti, nonchè il **divieto di utilizzare i documenti a scopi diversi da quelli fiscali** che non siano reati di tale natura.

Sembrerebbero ammesse le domande raggruppate, riferite a più contribuenti, ma

sul punto la normativa non pare del tutto chiara ed è opportuno attendere un'interpretazione chiarificatrice.

Limiti alla domanda

Ciò non vuol dire che le banche dovranno trasmettere ogni tipo di informazione. Resta infatti **vietata la cosiddetta *fishing expedition***, cioè la ricerca indiscriminata di informazioni, così come sono vietate le richieste di informazioni che non siano verosimilmente collegati agli affari del contribuente.

Nuove prospettive, dunque, in tema di lotta all'evasione ma non solo. Il nuovo sistema di rogatorie fiscali permetterà infatti di portare avanti la strategia del ***follow the money*** (letteralmente "seguì il denaro"), che è oramai strumento di indagine principale nella **lotta alle criminalità organizzate transfrontaliere**.